

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei deputati VITI, RUFFOLO, CARDINALE***Presentata il 2 gennaio 1985***Istituzione in Matera di una sezione distaccata della corte di appello di Potenza e del tribunale dei minorenni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre si fa più fitto nel Paese il dibattito sui modi attraverso i quali rendere più efficiente e rapida l'amministrazione della giustizia e si moltiplicano le iniziative di magistrati, operatori del diritto, esponenti dell'ordine forense intese a sollecitare un adeguamento dell'organizzazione giudiziaria dal punto di vista funzionale e territoriale, non può rimanere senza risposta l'aspirazione di Matera (e di un ampio *hinterland* che travalica le competenze del tribunale di Matera) all'istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Potenza e del tribunale dei minorenni.

Il processo di adeguamento dell'organizzazione giudiziaria deve potersi giovare di due grandi orientamenti di fondo, i quali vanno assunti con coraggio e nell'ambito di una grande consonanza di re-

sponsabilità e di analisi fra le forze politiche e fra gli esponenti che, per delega popolare, siedono in Parlamento: innanzitutto un orientamento che tenda senza indugio a ridisegnare i mandamenti pretorili secondo un assetto razionale, per un verso accorpando realtà fra loro omogenee e, per un altro aderendo alle articolazioni, alle domande e, in quanto compatibili con un disegno di razionalità e di efficienza, alle tradizioni insediate nel territorio, nella convinzione che non solo le nuove competenze del pretore ma la pluralità di funzioni cui assolvono le preture (anche nella loro qualità di presidi amministrativi) esigono una lettura attenta dello svolgimento e della evoluzione della vita economica e civile in relazione all'assetto che il territorio inclina ad assumere per effetto delle scelte di svilup-

po regionale; poi, un orientamento che realizzi il disegno inverso, di una migliore articolazione funzionale dell'organizzazione della giustizia anche nei gradi giurisdizionali maggiori, sicché, attraverso il complesso organico delle scelte finalizzate all'ammodernamento del sistema territoriale, l'*utenza* acquisti un rilievo centrale sia nella considerazione del legislatore sia nell'amministrazione concreta della giustizia.

La creazione a Matera di una sezione distaccata della corte di appello, peraltro invocata da enti locali e ordini forensi e sollecitata da ambienti responsabili della magistratura, e l'istituzione, sempre a Matera, di un tribunale dei minorenni, reclamato a gran voce dalla mole di pratiche cui non può attendere, per ragioni oggettive, il solo tribunale di Potenza, rappresentano una prima risposta razionale a quel bisogno di giustizia « diffusa », sulla quale radicare concretamente la certezza

del diritto. Dal vecchio « modello » di una società che « chiede » giustizia, occorre passare (ed è questa una delle più ardite responsabilità dello Stato) al modello di uno Stato che « offre » giustizia, costruendo una « geografia giudiziaria » sintonizzata con le più vive esigenze della società civile. Non c'è alcun bisogno di insistere sulle caratteristiche che tende ad assumere lo sviluppo in provincia di Matera, in ispecie nel distretto metapontino sede di uno sviluppo tumultuoso e dirimpante e teatro di una vicenda sociale e civile complessa meritevole di una vigilante attenzione. Un consolidamento dell'organizzazione giudiziaria potrebbe rappresentare una delle facce dell'ammodernamento dello Stato e di un affinamento del suo servizio, precorrendo e accompagnando le domande poste dallo sviluppo e non facendosene condizionare in nome della emergenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Matera una sezione distaccata della corte di appello di Potenza, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Matera.

ART. 2.

È istituito in Matera il tribunale per i minorenni, la cui circoscrizione comprende il circondario del tribunale di Matera.

ART. 3.

Alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati un magistrato di cassazione, con funzioni di presidente della sezione, e cinque magistrati di appello con funzioni di consiglieri di corte di appello.

All'ufficio del pubblico ministero presso la predetta sezione è destinato un magistrato d'appello con funzioni di avvocato generale e due magistrati d'appello con funzioni di sostituti.

Per il funzionamento degli uffici sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e personale subalterno nel numero occorrente, fino alla definizione della pianta organica della sezione.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario è svolto dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Matera, fino alla definizione dei nuovi organici e all'espletamento dei relativi concorsi.

ART. 4.

Al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono destinati un magistrato di appello con funzioni di presidente, un magistrato di tribunale con funzioni di giudice e un magistrato di appello con funzioni di procuratore.

Per il funzionamento degli uffici e per il servizio dell'ufficiale giudiziario si osserva quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 5.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte di appello di cui all'articolo 1, nonché del tribunale dei minorenni di cui all'articolo 2.

ART. 6.

Alla data prevista dall'articolo 5, gli affari civili e penali pendenti presso la corte di appello di Potenza e presso il tribunale dei minorenni di Potenza ed appartenenti, ai sensi degli articoli 1 e 2, alla competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata di corte di appello di Matera e del tribunale dei minorenni di Matera, sono devoluti alla cognizione di questi uffici giudiziari.

Tale disposizione non si applica per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.